

REGOLAMENTO (CE) N. 502/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1994

che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1993, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (**), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (*), in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5 paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (**);

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CEE) n. 1359/93 della Commissione (*), a versare un primo acconto e, con il regolamento (CEE) n. 1846/93 della Commissione (*), a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine; che occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1993;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1993 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la campagna 1993, l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % dal regolamento (CEE) n. 2069/92 dal Consiglio (*), che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie; che tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, seconda tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo del mercato comunitario della campagna 1993 si constata una differenza di 130,610 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato a 16 kg.

Articolo 3

1. Per la campagna 1993 l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

(in ECU)

Importo del premio erogabile per pecora	
Produttori di agnelli pesanti	Produttori di agnelli leggeri
20,898	16,718

(*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(**) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(*) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(*) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

(*) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

(*) GU n. L 134 del 3. 6. 1993, pag. 14.

(*) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 31.

(*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.